

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 333/2022

del 9 dicembre 2022

che modifica l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2023/1275]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato X dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 3 (Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32018 R 1724**: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).";
2. al punto 3 (Regolamento (UE) 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo l'adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
 - "c) all'articolo 5, secondo comma:
 - i) alla lettera b), anziché "del diritto dell'Unione" leggasi "dell'accordo SEE";
 - ii) alla lettera g), dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - d) all'articolo 9, paragrafo 4, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";
3. dopo il punto 4 (Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio), è inserito il testo seguente:
"5. **32018 R 1724**: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
 - a) i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
 - b) all'articolo 1, punto 1, anziché "dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE" leggasi "dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d), dell'accordo SEE";
 - c) all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
"Per gli Stati EFTA la Commissione attiva i link di cui al paragrafo 1 su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.";
 - d) all'articolo 6, paragrafo 4, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini ", all'Autorità di vigilanza EFTA";

(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.

